

**Comune di Serravalle Pistoiese**  
**(Provincia di Pistoia)**

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE**  
**DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**  
**PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016**

**Approvato con Deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2022**

## **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## **Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture affidati mediante lo svolgimento di una gara o procedura comparativa, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico e alle piattaforme telematiche di negoziazione (MePA e START). Per gli appalti di manutenzione ordinaria alla luce delle recenti sentenze della Corte dei Conti, gli incentivi sono riconosciuti solo nel caso di interventi particolarmente complessi aventi carattere di investimento;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) inseriti nel gruppo di lavoro individuato in apposita determina con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

## **Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le funzioni/attività indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice,:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) ;
- f) direzione dell'esecuzione;
- g) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratori tecnico/giuridico-amministrativo che affiancano le figure di cui sopra svolgendo parte delle funzioni loro spettanti.

#### **Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile di Area titolare di P.O. nell'apposita determina, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. La determina di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

4. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato.

5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

#### **Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti del Comune a favore di altre Stazioni Appaltanti)**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti

dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2. Quando la Stazione Appaltante si avvalga delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, su richiesta di quest'ultima, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

5. Il Comune riconosce gli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale della SUA della provincia di Pistoia (o altra stazione appaltante) per la fase dell'espletamento della gara, nei limiti delle percentuali previste nel presente regolamento e delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, calcolati secondo il principio di competenza e non di cassa, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il Servizio Personale fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

4. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma 2, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e confluiscono nel risultato d'Amministrazione a seconda della natura dell'entrata con cui sono stati finanziati.

#### **Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Area titolari di P.O. coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

### **Articolo 8 (Costituzione del fondo)**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'appalto negli atti di programmazione di bilancio e l'individuazione formale del gruppo di lavoro;

3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti non considerando eventuali ribassi, posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di appalti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti

pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali a carico dell'A.C., fiscali e assistenziali previsti dalla legge e dell'IRAP.

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

<b>TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI</b>	
<b>Classi di importo dei lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Da euro 20.000 ad euro 999.999,00	2%
Da euro 1.000.000 in poi	1,6%

<b>TABELLA B) -SERVIZI E FORNITURE</b>	
<b>Classi di importo dei lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Da euro 20.000 ad euro 500.000,00	2 %
Da euro 500.001,00 a 999.999,00	1,8 %
Da euro 1.000.000,00 in poi	1,6 %

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo per interventi per i quali è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 , par. 10.2. e in ogni altro caso in cui, indipendentemente dall'importo, data la complessità dell'appalto sia necessario a discrezione del RUP, la nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP stesso.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'ammontare degli incentivi gravanti sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base delle maggiori somme rispetto a quelle precedenti la variante. Gli incentivi non sono riconosciuti se la variante è dovuta a errori/omissioni imputabili al personale dell'ente.

10. Non è previsto il riconoscimento degli incentivi di cui al presente Regolamento:

- per le concessioni;
- gli affidamenti a società in house;
- per i lavori in amministrazione diretta;

- per gli acquisti di beni e servizi espletati mediante adesione a convenzione Consip o altro soggetto aggregatore;
- per le ipotesi di PPP;
- le acquisizioni affidate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016

(affidamenti diretti, tra cui rientrano R.D.O. - richiesta di offerta e gli Ordini di Acquisto - OdA su MePa, etc.);

- le ripetizioni (rinnovi) di cui all'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e le proroghe;
- gli affidamenti con metodologie senza procedura concorrenziale (ordinanze sindacali, somma urgenza, etc.);
- le opere, i servizi e le forniture escluse dall'applicazione del codice, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 50/2016;
- le attività relative ad opere, servizi e forniture già oggetto di una diversa incentivazione (ad esempio oggetto di progetti speciali ai sensi dell'art. 15 CCNL 1999 e ss.mm.)

### **Articolo 9 (Criteri di ripartizione del fondo)**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

### **Articolo 10 (Erogazione delle somme e casi di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione).**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Responsabile di Area titolare di P.O. dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del

gruppo di lavoro, è ridotto. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione:

- A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
- B) Incremento dei tempi di esecuzione;

4. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.

5. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

6. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

$I_r$  = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento -  $I_r$  sempre  $\geq 0$ )

$I_t$  = Incentivo totale dovuto

$t$  = termine contrattuale

$r$  = ritardo colpevole

$K$  = costo dell'opera (al netto del ribasso)

$\Delta k$  = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

7. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti laddove sia applicata la penale per ritardo.

8. Nel caso di cui al comma 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di Area titolare di P.O. contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni adottate dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti confluiscono nel risultato d'Amministrazione.

### **Articolo 11 (Professionisti esterni)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, vanno ad incrementare il fondo stesso.



## **Articolo 12 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Il Responsabile di Area titolare di P.O., nell'apposita determina con la quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le potenziali percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP predispone una relazione che evidenzi in apposita tabella gli incentivi effettivamente da liquidare e la propone al Responsabile di Area per l'adozione della determina di liquidazione. Gli incentivi sono liquidabili nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento: all'avvenuta stipula del contratto ;

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione: ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità);

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione di acconti annuali quantificati dal RUP sulla base di quanto eseguito/accertato.

3. La relazione da allegare alla determinazione per la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile di Area all'ufficio Personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria del Servizio competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto, individuati in apposita tabella con indicazione dei capitoli di bilancio e degli impegni di spesa di riferimento, sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Al fine di evitare potenziali conflitti di interessi gli incentivi destinati ai Responsabili delle Aree: Lavori Pubblici, Urbanistica, Polizia Municipale e Ragioneria sono liquidati, previa redazione di apposita relazione del RUP sottoscritta anche dal responsabile di Area, dal Responsabile dell'Area Amministrativa. Gli incentivi da attribuire al responsabile dell'Area Amministrativa sono liquidati con la medesima procedura, dal Responsabile dell'Area Ragioneria.

5. Le somme eventualmente inutilizzate per prestazioni non svolte dai dipendenti o da questi svolte con accertamento negativo confluiscono nel fondo stesso.

#### **Articolo 14 (Applicazione)**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali è stata approvata la determina a contrarre successivamente al 19.4.2016 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e vi sia ancora il relativo stanziamento in bilancio. Per gli incentivi maturati dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e fino al primo gennaio 2018 si procederà alla liquidazione delle sole somme previste nel relativo fondo per la contrattazione decentrata.

2. Il presente Regolamento si applica anche , per la sola fase esecutiva, a tutti gli interventi per i quali il collaudo, o il certificato di regolare esecuzione, è stato approvato successivamente al 19.4.2016.

#### **Articolo 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti discipline in materia di incentivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento.

**TABELLA 1****RIPARTIZIONE DELL' 80% DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI**

<b>FASI</b>	<b>QUOTA %</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>%</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	<b>15</b>	Progetto di fattibilità	<b>4</b>
		Redazione Programma Triennale LLPP	<b>2</b>
		Espropriazioni per pubblica utilità	<b>9</b>
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	<b>12</b>	Attività di verifica progetto	<b>8</b>
		Validazione del progetto	<b>4</b>
<b>FASE DI GARA</b>	<b>8</b>	Predisposizione atti di gara	<b>4</b>
		Esecuzione della gara e Controlli	<b>3</b>
		Contratto	<b>1</b>
<b>FASE ESECUTIVA</b>	<b>41</b>	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	<b>10</b>
		Direzione Lavori	<b>21</b>
		Collaudo Statico	<b>4</b>
		Collaudo Tecnico Amm.vo/Certificato regolare esecuzione	<b>6</b>
<b>RUP</b>	<b>24</b>	Responsabilità del procedimento	<b>20</b>
		Collaboratori Tecnici/Amm.vo assistente al RUP (se nominato, altrimenti si riconosce al RUP))	<b>4</b>
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

\*In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 14%, Direttore operativo 4%, Ispettore di cantiere 3%.

TABELLA 2

<b>RIPARTIZIONE DELL' 80% DEL FONDO PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE</b>
--

<b>FASI</b>	<b>QUOTA %</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>%</b>
PIANIFICAZIONE	<b>4</b>	Analisi dei fabbisogni	<b>4</b>
FASE DI GARA	<b>21</b>	Predisposizione atti di gara	<b>17</b>
		Esecuzione della gara e Controlli	<b>3</b>
		Contratto	<b>1</b>
FASE ESECUTIVA	<b>40</b>	Direzione esecuzione contratto	<b>32</b>
		Verifica di conformità/Cert.regolare esecuzione	<b>8</b>
RUP	<b>35</b>	Responsabilità del procedimento	<b>30</b>
		Collaboratore Amm.vo assistente al RUP (se previsto, altrimenti si riconosce 30 al RUP)	<b>5</b>
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>